



SENTENZA N. 10/2025

**REPUBBLICA ITALIANA**

**In nome del Popolo Italiano**

**LA CORTE DEI CONTI**

**SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE CAMPANIA**

In composizione monocratica nella persona del Giudice dott.ssa Marzia de Falco in funzione di Giudice Unico delle pensioni ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

Sul ricorso iscritto al n. **73782** del registro di segreteria proposto da (omissis), con gli avv.ti Vincenzo Riccardi e Clementina Di Rosa, contro l'INPS e il Comune di Napoli;

**Ritenuto in**

**FATTO**

Col ricorso introduttivo del giudizio il ricorrente in riassunzione, già dipendente del Comune di Napoli, chiedeva accertarsi il proprio diritto alla rideterminazione del trattamento pensionistico, in applicazione del CCNL del Comparto Enti Locali, concernente il periodo 1.1.2016-31.12.2018.

Deduceva che, con l'entrata in vigore del contratto collettivo, era stato introdotto un incremento degli stipendi tabellari e, nei riguardi del personale andato in quiescenza nel periodo di vigenza del contratto, sarebbe stato previsto che detti incrementi avessero effetto integrale ai fini della determinazione della pensione.

Si costituiva l'INPS e rappresentava di aver già dato spontanea esecuzione alla richiesta del ricorrente, provvedendo alla riliquidazione della pensione e al calcolo degli arretrati; evidenziava come, a seguito della rideterminazione del trattamento pensionistico, in applicazione del richiamato CCNL, trattamento risultato di minore entità del precedente, si era determinato un indebito, di cui tuttavia esso Istituto non aveva provveduto al recupero;

chiedeva pertanto dichiararsi cessata la materia del contendere con compensazione delle spese di lite.

Si costituiva il Comune di Napoli, chiedendo di essere estromesso dal giudizio, stante l'assenza di domande avverso esso Ente.

All'udienza del 20/12/2024 parte ricorrente dichiarava non aver percepito le somme dovute a titolo di arretrato, sicché instava per la decisione della causa.

Il giudizio veniva quindi deciso, con lettura del dispositivo e contestuale deposito della motivazione.

Considerato in

### **DIRITTO**

La domanda è fondata e va accolta per quanto di ragione.

Va preliminarmente evidenziato come le norme della contrattazione collettiva riguardino il solo rapporto di lavoro ed in trattamento in attività di servizio; solo in via eccezionale si ammette che esse possano riflettersi sul trattamento pensionistico, allorché specifiche clausole dello stesso contratto collettivo prevedano che i miglioramenti siano attribuiti anche al personale collocato a riposo durante il periodo di sua vigenza, in quanto -ed a tali limitati fini- il pensionato viene considerato, mediante una *fictio iuris*, come ancora il servizio.

Questo, in deroga al criterio di determinazione della pensione con riferimento alla retribuzione effettivamente percepita l'ultimo giorno della permanenza in servizio, di cui all'art. 43 del DPR n. 1092/197 (Sez. Campania, sentenze n. 466/2023 e n. 599/2023).

Va anche ricordato come non esistano nel nostro ordinamento una norma o un principio generale che impongano l'automatica estensione al personale in quiescenza dei benefici conferiti al personale in servizio, in difetto di specifiche clausole contrattuali.

Nel caso di specie, viene in rilievo l'art. 64 del CCNL, relativo al Comparto Enti Locali, per il periodo 2016/2018, ai sensi del quale *“gli stipendi tabellari, come previsti dall'art. 2 del CCNL*

*sottoscritto il 31.7.2009 per il biennio economico 2008-2009, sono incrementati degli importi mensili lordi, per tredici mensilità, indicati nell'allegata Tabella A, con le decorrenze ivi stabilite".*

Rileva altresì l'art. 65 del citato CCNL, in cui si prevede, al comma 1, che *"gli incrementi dello stipendio tabellare previsti dall'art. 64 hanno effetto, dalle singole decorrenze, su tutti gli istituti di carattere economico per la cui quantificazione le vigenti disposizioni prevedono un rinvio allo stipendio tabellare"*; al comma 2, che *"nei confronti del personale cessato o che cesserà dal servizio con diritto a pensione nel periodo di vigenza del presente contratto, le misure e gli incrementi di cui all'art. 64 hanno effetto integralmente, alle scadenze e negli importi previsti dalla Tabella A, ai fini della determinazione del trattamento di quiescenza"*.

La Tabella A allegata al CCNL prevede la rideterminazione degli stipendi tabellari con incrementi progressivi per 13 mensilità dall'1.1.2016, dall'1.1.2017 e dall'1.1.2018. Tali incrementi sono previsti per tutte le categorie del personale degli enti locali e quindi dalla Categoria D6 alla Categoria A1.

Il ricorrente è cessato dal servizio durante la vigenza contrattuale 2016-2018.

Ne consegue che tutti i benefici economici previsti dal citato CCNL devono essergli integralmente riconosciuti e computati nella base pensionabile al momento della riliquidazione del trattamento di quiescenza definitivo (Sez. Campania, n. 466/2023 e 599/2023).

A tale riguardo, l'INPS ha depositato in atti documentazione relativa all'avvenuta riliquidazione della prestazione pensionistica spettante al ricorrente, sulla cui base ha chiesto dichiararsi cessata la materia del contendere. Il ricorrente si è tuttavia opposto alla declaratoria di cessazione della materia del contendere, asserendo di non aver ricevuto il pagamento degli arretrati, sicché, non essendovi accordo in merito ai ricevuti pagamenti, deve pronunciarsi nel merito.

Il ricorso è pertanto fondato e, per l'effetto, si accerta il diritto del ricorrente alla riliquidazione della pensione in godimento, quale risultante in applicazione degli incrementi di cui al CCNL Comparto Enti Locali 2016-2018, oltre eventuali arretrati.

Stante la tendenziale gratuità del giudizio pensionistico e considerato il diligente adempimento ad opera dell'Amministrazione, si reputa equo compensare integralmente le spese tra le parti.

**P.Q.M.**

**LA CORTE DEI CONTI**

**SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE CAMPANIA**

In composizione monocratica, definitivamente pronunciando,  
accoglie il ricorso e, per l'effetto, accerta il diritto del ricorrente alla riliquidazione della pensione in godimento, quale risultante in applicazione degli incrementi di cui al CCNL Comparto Enti Locali 2016-2018, oltre eventuali arretrati.

Compensa le spese.

Così deciso in Napoli, nella Camera di consiglio del giorno 20/12/2024, con contestuale deposito della motivazione.

**IL GIUDICE UNICO**

**Dr. Marzia de Falco**

*DEPOSITATA IN SEGRETERIA*

*13.01.2025*

*Il Direttore della segreteria*

Maurizio Lanzilli